

CONTRATTO DI FORNITURA DI  
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Lotto n. 1 CIG:78258163A9

Lotto n. 2 CIG:78258385D0

NR. GARA ANAC: 7364836

## INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO .....	6
ARTICOLO 3- OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	6
ARTICOLO 4 – COLLAUDO CONTENITORI.....	7
ARTICOLO 5 – GARANZIA.....	8
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO E PREZZI UNITARI .....	8
ARTICOLO 7 –TERMINI DI PAGAMENTO .....	8
ARTICOLO 8 - PENALI .....	9
ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	10
ARTICOLO 10 - RECESSO.....	13
ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO.....	14
ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA.....	15
ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	16
ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....	17
ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTOE DEL CREDITO.....	17
ARTICOLO 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	18
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	19
ARTICOLO 18 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO .....	19
ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....	20
ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI.....	20
ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – C. ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	20
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE.....	23

**ARTICOLO 23 - DOCUMENTI CONTRATTODI APPALTO ..... 23**

**ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI ..... 23**

## ACCORDO QUADRO

TRA

Asia Napoli S.p.a con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano (NA), in data 08/09/1970 – Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 – (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

XXXXX con sede legale in ..... in persona ..... xxxxxx nato a.....  
in data - Codice Fiscale e Partita Iva ..... (di seguito denominato  
“Appaltatore”).

Congiuntamente definite “Parti”.

### PREMESSO

- 1) che in esecuzione della Determina a contrarre n. 24 del 4 marzo 2019 del Direttore Generale, Asia Napoli S.p.a. ha indetto la procedura aperta n. 414/ACU/2019, suddivisa in due lotti, finalizzata alla conclusione di altrettanti accordi quadro ciascuno con un unico operatore economico per l’affidamento della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata per la durata di 36 mesi così come dettagliato:

LOTTO	tipologia attrezzature	quantità	prezzi unitari	Totale
		(pezzi)		
1	Carrellati da 120 lt	20.000	30,00	600.000,00
	Carrellati da 240 lt	35.000	36,00	1.260.000,00
	Carrellati da 360 lt	9.000	52,00	468.000,00
	Serratura gravitazionale	7.500	20,00	150.000,00
<b>Totale</b>		<b>71.500</b>		<b>2.478.000,00</b>

LOTTO	tipologia attrezzature	quantità	prezzi unitari	Totale
		(pezzi)		
2	Cassonetti da 660 lt	1.000	145,00	145.000,00
	Cassonetti da 1100 lt	800	185,00	148.000,00
	Serratura gravitazionale	200	20,00	4.000,00
<b>Totale</b>		<b>2.000</b>		<b>297.000,00</b>

Le caratteristiche delle attrezzature sono dettagliate nel Disciplinare Tecnico ed allegati.

2) che all'esito delle operazioni di gara, dopo aver completate con esito positivo le verifiche di legge, con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ Direttore Generale è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. \_\_\_\_, Cig \_\_\_\_\_, in favore della Società \_\_\_\_\_;

3) che in funzione della sottoscrizione dell'accordo quadro, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:

- la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
- le polizze RTC e RCO previste dall'art. 13.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

#### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

I termini riportati nel contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Fornitore** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.a. come in epigrafe identificata;
- per **Disciplinare Tecnico**: si intende il Disciplinare Tecnico accettato in sede di gara, comprensivo dei relativi allegati;
- per **Accordo Quadro** si intende l'accordo quadro, concluso tra Asia Napoli S.p.a. e l'Appaltatore avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell'accordo quadro;
- per **Ordinativo di fornitura** si intende l'ordinativo di fornitura emesso dal Responsabile del Procedimento e trasmesso a mezzo e-mail all'Appaltatore contenente i seguenti dati:
  - tipologia e quantità dei contenitori da fornire;
  - tempi di consegna;

- luogo di consegna;
- modalità operative di esecuzione della fornitura ove non già stabilite nel Disciplinare Tecnico.
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende il \_\_\_\_\_
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'Ing. Paolo Stanganelli;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

2.1 L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura aventi ad oggetto le diverse tipologie di contenitori come elencati nelle premesse del presente accordo.

La suddivisione, nell'ambito di ciascun lotto, dei quantitativi di ciascuna tipologia di contenitori è indicativa e suscettibile di una variazione da parte della Stazione Appaltante nella misura del  $\pm 20\%$  delle unità stimate per ciascuna di dette tipologie. Ne deriva che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto, un aumento o una diminuzione dei quantitativi di ciascuna tipologia nei limiti del 20% di quelli stimati per la medesima tipologia, fermo restando l'invariabilità dell'ammontare del contratto del singolo lotto.

2.2 La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, parte integrante del presente accordo quadro.

2.3 Il presente contratto ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula. Per durata si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi di fornitura.

## **ARTICOLO 3- OBBLIGHI DEL FORNITORE**

La consegna dei contenitori oggetto di fornitura avverrà in base all'emissione di singoli ordinativi di fornitura. La consegna di ciascuna tranches di contenitori deve avvenire entro 25 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento via mail dell'ordine da parte del RdP, confermato entro 5 giorni dalla Direzione Acquisti.

In esecuzione del presente accordo quadro, la Stazione Appaltante emetterà appositi ordini mensili, specificando:

- il numero e la tipologia dei contenitori da consegnare (specificando la volumetria e frazione);
- il luogo della consegna che deve avvenire a cura e spese dell'Appaltatore presso una delle sedi di stoccaggio indicate da ASIA Napoli.

3.1 I contenitori oggetto della presente fornitura devono essere identici tra loro, anche nei dettagli, e devono essere conformi alle specifiche tecniche stabilite nel Disciplinare Tecnico, ivi compresi i relativi allegati, e nell'offerta tecnica dell'Appaltatore nonché a quanto previsto dalle norme di legge in materia.

3.2 L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto si obbliga:

a) a fornire i contenitori con adesivi e diciture il cui contenuto deve essere indicato nei seguenti elaborati allegati al presente contratto:

- contenuto definitivo degli adesivi descrittivi della frazione;
- conferma dell'organizzazione delle diciture e degli adesivi proposta nel bozzetto presentato in fase di gara;

b) a consegnare i contenitori oggetto dei singoli ordini entro e non oltre 25 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'ordine da parte della Stazione Appaltante;

c) ad effettuare le forniture secondo le seguenti indicazioni previste nei singoli ordini emessi da ASIA;

d) a prestare la garanzia nei confronti di ASIA Napoli in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e nei relativi allegati, per \_\_\_\_\_ mesi decorrenti dalla consegna dei contenitori (***almeno 18 mesi ovvero per la maggior durata offerta in gara***).

#### **ARTICOLO 4 – COLLAUDO CONTENITORI**

4.1 La Stazione Appaltante, provvede al collaudo/verifica di conformità dei contenitori consegnati dall'Appaltatore in esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordini emessi. Il collaudo è demandato ad una commissione di tecnici all'uopo nominata e avrà ad oggetto le operazioni meglio dettagliate al paragrafo 7) del Disciplinare Tecnico.

4.2 Il collaudo si terrà entro 15 giorni dalla consegna di ciascun ordine emesso dalla Stazione Appaltante presso la sede in cui è stata eseguita la medesima consegna. L'Appaltatore sarà convocato mediante avviso da trasmettere a mezzo pec almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per il collaudo. Nell'avviso saranno indicati data, orario e sede del collaudo.

## **ARTICOLO 5 – GARANZIA**

5.1 L'Appaltatore garantisce per 18 mesi (ovvero per il maggior periodo offerto in gara), a decorrere dalla data del verbale positivo di collaudo, che i contenitori forniti e collaudati siano idonei all'uso cui sono destinati e siano esenti da vizi e difetti di produzione tali da pregiudicarne la funzionalità e/o da non renderli conformi a quanto previsto nella documentazione tecnica di gara.

5.2 Qualora, durante il periodo di vigenza della garanzia dovessero emergere i vizi e/o difetti di cui sopra, ASIA Napoli ha l'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta. Effettuata la denuncia, l'Appaltatore deve:

- a) qualora ne sussistano le condizioni provvedere a propria cura e spese alla riparazione dei vizi e dei difetti riscontrati entro 10 giorni dalla relativa denuncia;
- b) qualora ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante i vizi e/o difetti non siano riparabili, a sostituire, a propria cura e spese, gli automezzi difettosi e/o viziati entro 30 giorni dalla relativa denuncia.

Per tutto quanto non dettagliato si fa riferimento al paragrafo 4 del disciplinare tecnico.

## **ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO E PREZZI UNITARI**

6.1 Il corrispettivo totale previsto per la fornitura dei contenitori oggetto del presente Accordo e per la garanzia per il periodo di \_\_\_\_\_ (18 mesi ovvero per il periodo di maggior durata offerto in gara) ammonta ad Euro \_\_\_\_\_ oltre Iva.

6.2 I prezzi unitari del lotto n. \_\_\_\_\_

devono essere scontati del ribasso offerto in sede di gara pari a \_\_\_\_\_ %.

## **ARTICOLO 7 – TERMINI DI PAGAMENTO**

7.1 La Stazione Appaltante esegue il pagamento di ciascuna fattura entro il termine di 60 giorni f.m. dal ricevimento della stessa e previa autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento in ordine alla correttezza qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite dal Fornitore. Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica i numeri di CIG ed ordine. il codice univoco dell'ASIA Napoli M5UXCR1. La fattura, intestata ad A.S.I.A. – Napoli S.p.A, Via Ponte dei Francesi 37/D 80146 NAPOLI, deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it.

7.2 Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione



Appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7.3 Le fatture emesse dal Fornitore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

7.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

## **ARTICOLO 8 - PENALI**

### 8.1 Penale per ritardata consegna

La Stazione Appaltante si riserva di applicare salvo il risarcimento del maggior danno:

- a) una penale pari allo 0,2% sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il decimo, nella consegna dei contenitori rispetto ai termini previsti;
- b) una penale pari allo 0,4% sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo ed il venticinquesimo, nella consegna dei contenitori rispetto ai termini previsti;
- c) una penale pari allo 0,6% sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, successivo al ventiseiesimo giorno, nella consegna dei contenitori rispetto ai termini previsti, fermo restando in quest'ultimo caso il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 9.

### 8.2 Per mancato superamento del collaudo

Nel caso di mancato superamento del collaudo, i contenitori saranno considerati come non consegnati nei termini pattuiti e la Stazione Appaltante, in attesa che l'Appaltatore provveda, ove possibile, ad eliminare le anomalie riscontrate, si riserva di applicare:

- a) una penale pari allo 0,2% sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il quindicesimo, nell'eliminazione delle anomalie;

b) una penale pari allo 0,4% sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il sedicesimo ed il trentesimo, nell'eliminazione delle anomalie.

A titolo esemplificativo e non esaustivo qui di seguito si elencano le principali difettosità o mancanze che determineranno il mancato superamento del collaudo:

Classificazione	Descrizione difetto
Colorazione	evidente diversità del RAL realizzato
Adesivi	difformità degli adesivi rispetto alle specifiche tecniche
Scritte	diciture difformi da quelle previste nei documenti di gara
Peso	peso minore di quanto dichiarato in offerta
Aereazione	Mancanza di aereazione
Tag	Assenza tag. Assenza numerazione progressiva serigrafata e codice a barre tipo 128
Funzionalità	Mancata corrispondenza alle specifiche tecniche

Dal trentunesimo giorno la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 9. Analogamente la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto qualora non sia possibile porre rimedio alle anomalie riscontrate in sede di collaudo.

#### 8.3 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

#### 8.4 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

### **ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o

più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;

- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
- e. nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste dall'art. 8 del Protocollo di Legalità;
- f. nel caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- a. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- b. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 15 del contratto;
- c. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- d. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- e. nel caso in cui il ritardo nella consegna dei contenitori abbia superato il 26° giorno rispetto alla data prevista;
- f. nel caso in cui il ritardo nel ripristino delle anomalie riscontrate in sede di collaudo abbia superato i 30 giorni dalla relativa constatazione;
- g. nel caso di reiterate violazioni di quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

In tutti i casi innanzi indicati la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito

all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per contro-dedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

\*\*\* \*\*

**Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)**

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione del contratto accerti comportamenti del Fornitore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto del contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati al Fornitore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione del contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

**Ritardo nell'esecuzione del Contratto(art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)**

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del contratto il Direttore dell'Esecuzione del contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

### **Effetti della risoluzione del Contratto**

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante si riserva di escutere la garanzia definitiva, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

### **Interpello progressivo degli altri concorrenti**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede in offerta.

### **Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intende risolto di diritto.

## **ARTICOLO 10 - RECESSO**

10.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

10.2 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora, nel corso di esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, venga accertato il venir meno in capo all'Appaltatore dei requisiti morali previsti dall'art. 80 del Codice, fermo restando quanto previsto in tema di risoluzione dall'art. 108, comma 2, lett., b) del codice. In tale ipotesi, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

## ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO

11.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

### **[OPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO]**

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di ricorrere al subappalto del servizio di manutenzione, alla seguente impresa \_\_\_\_\_.

**[QUALORA RICORRA L'EVENTUALITA']** Atteso che il predetto subappaltatore appartiene alla categoria delle piccole/medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti.

11.2 L'Appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 16.3 del Contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere.

- a) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

11.3 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa

vigente.

11.4 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa

11.5 **[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]** Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni, di volta in volta eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, onde consentire il pagamento diretto a quest'ultimo.

**[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]**

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

11.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

**ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA**

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a \_\_\_\_\_ ***[da determinare in base al ribasso in sede di gara]***

di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016). Gli estremi della polizza sono i seguenti \_\_\_\_\_ . Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

### **ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle



operazioni di consegna dei contenitori oggetto della fornitura presso le sedi che saranno indicate nei singoli ordini emessi dalla Stazione Appaltante.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto impiegati nelle operazioni di carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni a persone e cose trasportate sui mezzi stessi, ed i danni conseguenti alle operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, installati sulle attrezzature di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

#### **ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI**

14.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

14.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

#### **ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTOE DEL CREDITO**

15.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli automezzi oppure certificato di regolare esecuzione prestazioni di manutenzione) a condizione

che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

15.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

\_\_\_\_\_

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:

\_\_\_\_\_

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

16.2 Il Contrattosi intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n.

136/2010 e s.m.i..

16.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16.5. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

#### **ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO**

17.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

17.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

#### **ARTICOLO 18 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO**

18.1 Ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, è stato affidato a \_\_\_\_\_ (di seguito anche DEC), con il compito di verificare:

- a) che la fornitura dei contenitori sia eseguita a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel contratto e nel Disciplinare;
- b) il rispetto dei termini di consegna dei contenitori da parte dell'Appaltatore;
- c) di impartire prescrizioni ed istruzioni, mediante ordini di servizio, in merito alla corretta esecuzione della garanzia a cui l'Appaltatore deve attenersi rispettando i termini e le modalità di adempimento fissati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

18.2 I recapiti del Direttore dell'Esecuzione del contratto sono: tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_.

### **ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

19.1 Ai fini del contratto le Parti eleggono i rispettivi domicili:

a) Comune di Napoli piazza san Giacomo Napoli PEC: [igiene.citta@pec.comune.napoli.it](mailto:igiene.citta@pec.comune.napoli.it);

b) \_\_\_\_\_;

19.2 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto, ove non diversamente previsto, dovrà essere effettuata, agli indirizzi sopra indicati, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

### **ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI**

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

### **ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – C. ETICO E DI COMPORTAMENTO**

21.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

#### ***Clausola n. 1***

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;*

#### ***Clausola n. 2***

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;*

### **Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;*

### **Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

### **Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;*

### **Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

### **Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno — nella misura del 10% del valore del contratto, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle*

*prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;*

**Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”*

**Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;*

**Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”*

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

21.3 Il Fornitore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it).

#### **ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE**

22.1 Tutte le controversie derivanti dal contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 206 e 208 del D. Lgs n. 50/2016.

22.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 23 - DOCUMENTI CONTRATTODI APPALTO**

23.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Disciplinare Tecnico ed allegati A1 e A2;
- c) DUVRI;
- d) Offerta economica e tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

#### **ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI**

24.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

24.2 Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

24.3 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

24.4 Per quanto non previsto dal contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto

con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli S.p.A.

L'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 22 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli S.p.A.

L'Appaltatore